



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO di FIRENZE  
SETTORE ISPEZIONE LAVORO

CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA'  
DI FIRENZE

### **PROTOCOLLO D'INTESA**

**Per la semplificazione delle procedure amministrative previste dall'art.9 della L. 10 aprile 1991 n.125, come riportato nel DLgs n.198/2006, in caso di mancata trasmissione alla Consigliera Regionale di parità del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private soggette a tale obbligo.**

**TRA**

**Direzione Regionale del Lavoro di Firenze- Settore Ispezione del Lavoro  
Consigliera Regionale di Parità pro-tempore di Firenze**

#### **Premesso:**

- che l'art. 9 della L.10 aprile 1991 n.125, come riportato nel DLgs n.198/2006, prevede l'obbligo per le aziende private e pubbliche che occupano oltre 100 dipendenti di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, da cui risultino utili elementi in ordine all'attività lavorativa dei due sessi nei vari settori economici, con riguardo alle diverse fasi professionali secondo le indicazioni contenute nel DM 17 luglio 1996 e trasmetterlo alle RSA ed alla Consigliera Regionale di parità;
- che tra le aziende pubbliche rientrano, oltre alle imprese a partecipazione statale, agli enti autonomi di gestione che amministrano le partecipazioni statali ed agli enti pubblici economici in generale, le aziende autonome dello Stato, nonché le aziende regionali e locali.
- che, ai fini della determinazione del limite dei 100 dipendenti devono essere computati oltre ai dirigenti ed ai lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato, le unità con contratto di lavoro a tempo determinato, con contratto di inserimento, di apprendistato, nonché quelle titolari di contratto a tempo parziale proporzionalmente all'orario di lavoro svolto, con esclusione dei lavoratori a domicilio;
- che, il comma 4 dell'art.9 sopra citato, in caso di mancata trasmissione del rapporto, prevede che la Direzione Regionale del Lavoro, previa segnalazione da parte delle Rsa e della Consigliera Regionale di Parità, diffidi le aziende obbligate a provvedere entro il termine di 60 giorni;

**Si conviene quanto segue:**

- Qualora in sede di ispezione venga accertata la mancata trasmissione del rapporto di cui sopra alla Consigliera Regionale di parità alle scadenze di legge, l'ispettore che ha rilevato l'omissione provvederà a darne comunicazione scritta alla Direzione Regionale del Lavoro;
- La Direzione Regionale del Lavoro, ricevuta la segnalazione, provvederà ad invitare l'azienda interessata, ai sensi del comma 4 del citato art. 9, a trasmettere entro il termine di 60gg il rapporto biennale alla Consigliera di parità, dandone contestuale comunicazione a quest'ultima.

Resta fermo l'obbligo per la Consigliera di parità di segnalare l'eventuale mancato invio del rapporto biennale da parte delle aziende obbligate che non sono state oggetto di verifica ispettiva.

Sarà cura della DRL portare a conoscenza delle Direzioni Provinciali della Toscana il contenuto del presente protocollo affinché le indicazioni riportate vengano osservate dal personale ispettivo.

Firenze, 12/07/2006

Il Dirigente del Settore Ispezione del Lavoro  
(Dott.ssa Lucia Izzo)

La Consigliera Regionale di parità  
(Avv.to Marina Capponi)